



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Relazione al Decreto Delegato

"Modifiche all'articolo 6 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche - Istituzione di una imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi"

Ecc.mi Capitani Reggenti,
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in forza della delega prevista dall'articolo 9 della Legge 11 novembre 1972 n. 42 .

Con questo decreto delegato vengono apportate delle modifiche all'articolo 6 della predetta legge, articolo che riguarda il pagamento dell'imposta speciale sui prodotti petroliferi e ha visto susseguirsi nel tempo delle modifiche ed aggiornamenti sugli aspetti pratico/operativi relativi, in riferimento ai tempi e modalità.

Le modifiche apportate di fatto riprendono, con degli aggiornamenti, le disposizioni regolamentari previste dalla Delibera del Congresso di Stato n. 3 del 31 agosto 1987, evidentemente datata, e vengono pertanto aggiunti ai commi esistenti dell'articolo 6 della Legge n. 42/1972 e s. m. ulteriori sei commi.

Il predetto aggiornamento nasce dalle esigenze segnalate dal comparto ed altresì da situazioni fattuali concrete.

In sostanza vi è dunque un riordino normativo dell'articolo 6 con delle modifiche afferenti le fideiussioni bancarie rilasciate da istituti di credito sammarinesi relative all'apertura di credito per il pagamento dell'imposta speciale sui prodotti energetici, ed altresì sui passaggi di gestioni di impianti.

Pertanto sono stati inseriti i seguenti commi all'articolo 6, derivanti dalla Delibera n. 3 del 31 agosto 1987 sopra citata, con alcune modifiche e chiarimenti procedurali.

È aggiunto il comma *5 bis*, con il quale si prevede che l'UO Ufficio Tributario, ai fini della riscossione dell'imposta speciale, per ciascun rivenditore di prodotti petroliferi apra una posizione creditoria, a richiesta dell'operatore e fino alla concorrenza massima del 6,50% dell'imposta speciale effettivamente pagata nell'anno precedente. Rispetto al passato, la fideiussione può essere consegnata all'Ufficio Tributario anziché pari al 6,5 %, fino alla concorrenza massima del 6,5% di quanto pagato dall'operatore economico l'anno precedente.

Il *5 ter* prevede che, a fronte della apertura di credito di cui al comma *5-bis*, l'operatore commerciale consegna all'UO Ufficio Tributario una garanzia fideiussoria rilasciata da un istituto di credito sammarinese.

Il *5 quater* prevede che il credito utilizzato nel corso dell'anno successivo debba essere estinto dal contribuente entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello del suo utilizzo ovvero entro quindici giorni dalla cessazione dell'attività commerciale; se il contribuente non provvede ad estinguere il credito, l'UO Ufficio Tributario procede all'immediata riscossione a carico dell'istituto di credito che ha rilasciato la fideiussione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

I commi *5 ter* e *5 quater* rimangono inalterati rispetto alle disposizioni regolamentari del 1987.

Il *5 quinquies* prevede invece che in caso di cessazione dell'attività commerciale, anche in corso d'anno, l'operatore economico che subentra nella gestione dell'impianto utilizza il credito usufruito dal precedente gestore e che spettava al medesimo; per l'anno successivo, al nuovo gestore viene riconosciuto, come valore di riferimento per l'apertura di credito, il valore totale dell'anno precedente, dato dalla somma di quanto pagato dal precedente gestore più quello di sua pertinenza. Questo comma ha meglio chiarito rispetto al passato i passaggi di impianti tra operatori economici ed il calcolo dell'apertura di credito, sempre garantita da fideiussione.

Con il comma *5 sexies* si prevede che i soggetti che nel corso dell'anno iniziano in proprio il commercio dei prodotti petroliferi possono avvalersi di un'apertura di credito in dodicesimi calcolata sull'imposta che risulta pagata nel periodo che intercorre dall'inizio dell'attività al primo mese intero di gestione.

Il *5 septies*, infine, chiarisce che l'operatore economico si avvale della procedura regolamentata dalla Legge 27 marzo 1987 n.49 per il pagamento dell'imposta sulle importazioni, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, che grava sull'imposta speciale. La predetta Legge n.49/1987, ricordiamo, regola i termini di pagamento dell'imposta monofase e il ritardo del pagamento e relative sanzioni.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Marco Gatti

